


**E' degna di nota la sentenza n.0918/2009 del 14 Aprile 2009 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno riguardante operazioni sui Bonds argentini.**

**Nella fattispecie il giudice dr. Roberto Ricciardi avvalendosi della sapiente consulenza tecnica del dr. Remo Roscigno dello studio Morea-Roscigno, ha condannato l'istituto di credito a restituire le somme investite dal sig. Giannocari a causa di gravi inadempienze e di un comportamento di scarsa professionalità riscontrato dai propri funzionari nell'assolvimento del mandato e nella gestione del risparmio.**

N° 0919/09

SENTENZA N°



R.G. 5563/05

CRON. 2770

REP. 2329

OGGETTO DELLA CAUSA  
invalidità  
contratto investim.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile - riunito in  
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

TERMINI  
DECISIONE 1h-04-0  
DEP. MINUTA 1h-04-0  
PUBBLICAZIONE 20 APR. 21

Dott. Francesco P. FERRARA *presidente*

Dott. Roberto RICCIARDI *giudice est.*

Dott. Vito COLUCCI *giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 18.7.2005

al N° 5563/2005 R.G.,

avente ad oggetto : invalidità contratto investim.

e vertente



TRA

GIANNOCCARI GIUSEPPE

avv. G. Spagnuolo

E

S.P.A. Monte Paschi Siena Banca Personale  
avv.ti G. Barbato e R. Scognamiglio

27 APR. 2009

Aditi .....

Richieste n. 107 Copie

esecutive / conformi

Usa .....

Avv.to *SCOGNAMIGLIO*

Con / Senza urgenza

Diritti € .....

Ril. il *27/60*

\*\*\*\*\*

letti gli artt. 281 sexies c.p.c. e 16, co. 5°, decr. leg.  
17.1.2003 n. 5 ;


preso atto degli elementi di fatto della presente  
controversia, per come riportati negli atti di causa ;

lette le conclusioni in epigrafe riportate, osserva e rileva  
quanto segue .

1) La presente controversia ha per oggetto un rapporto di  
intermediazione mobiliare, intercorso tra la s.p.a. Monte  
Paschi di Siena e Giannocari Giuseppe, il quale, già  
intestatario di conti deposito presso la banca, aveva deciso  
di investire i suoi risparmi in titoli mobiliari .

Su suggerimento dei funzionari della banca la scelta del  
cliente era caduta su titoli obbligazionari emessi dalla  
Repubblica Argentina ( cc.dd. bonds ) .

Ben presto, però, l'opzione di investimento si è rivelata  
infelice: i titoli acquistati, a seguito di una profonda crisi  
economica che ha colpito il paese sudamericano, hanno  
subito fortissimi tracolli, quasi da perdere del tutto il loro  
valore nominale, così da indurre gli stessi organismi  
governativi a proporre un piano di rientro in tempi



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

lunghissimi ( fino a 45 anni ), oppure forme di rimborso dei titoli in percentuali molto modeste ( intorno al 20 % del loro valore nominale ).

Una tale proposta, così scarsamente remunerativa per il risparmiatore, ha indotto il Giannocari a proporre azione " risarcitoria ", addebitando alla banca tutta una serie di inadempimenti, sia di carattere formale che sostanziale .

2) La presente controversia, peraltro, si inserisce in un filone sempre più in espansione di controversie, che sono sostanzialmente figlie della crisi economica che attraversa le società occidentali, frutto probabilmente di un eccessivo liberismo che ha creato una economia di matrice finanziaria priva di qualsiasi riscontro con quella reale, e che ha portato sul mercato operatori privi di una sufficiente professionalità, se non proprio di qualsiasi scrupolo .

Sono così comparsi sui mercati di borsa, sia azionari che obbligazionari, titoli che oggi, a crisi in corso, vengono definiti tossici, e che hanno minato in buona parte la fiducia dei piccoli risparmiatori ( vedi, in particolare, titoli emessi da società finanziarie di oscura provenienza e attività, e spesso neanche capitalizzate, ma create al solo fine di offrire un supporto ad altre operazioni speculative di più ampio profilo ) .

3) Il nostro ordinamento, tuttavia, ha avuto il pregio e la accortezza di approntare una legislazione tutto sommato garantista e sufficientemente tutelante la posizione dei piccoli risparmiatori, cui dunque va fatto riferimento per una corretta soluzione giuridica della presente controversia .

4) Il riferimento, ovviamente, è alle norme di cui al decr. leg. n. 58/98 ( mutate dalla precedente normativa dettata dalla l. n. 1/91 e dal decr. leg. n. 415/96 ), e di cui al collegato regolamento Consob .

Il dato evidente che balza subito agli occhi è che la normativa, nel suo complesso, persegue la finalità di regolare, nel modo più dettagliato possibile, l'attività delle società di intermediazione, quasi a testimoniare la estrema diffidenza verso di esse da parte del legislatore .

Così il legislatore - come se non dovesse essere sempre così - raccomanda ai soggetti abilitati alla attività di intermediazione finanziaria di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per la integrità dei mercati .

La normativa impone, poi, ai soggetti abilitati di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari; di rispettare il principio di adeguatezza tra le operazioni consigliate agli investitori ed il profilo di ciascun cliente




determinato sulla base della sua esperienza in materia di finanziamenti e della sua propensione al rischio; di ridurre al minimo il conflitto di interessi; di svolgere una gestione sana, prudente ed indipendente dei prodotti finanziari e tutta una serie di altre "raccomandazioni".

Un tale florilegio di disposizioni, spesso tra loro anche molto variegate, ha posto all'interprete il problema di come qualificarle, e di quali conseguenze attribuire nella ipotesi di una loro inosservanza.

L'attività ermeneutica dell'interprete, poi, deve ritenersi tutt'altro che semplice, atteso che - come già rilevato - trattasi di norme molto disomogenee, che vanno da quelle che presentano un contenuto vagamente precettivo ( come quelle che raccomandano comportamenti diligenti, corretti e trasparenti, gestioni indipendenti, sane e prudenti ), a quelle di precetto più immediato e diretto ( come quelle che impongono agli intermediari di comunicare per iscritto ai risparmiatori le perdite del capitale al di sotto di una certa percentuale ).

Siffatto sforzo interpretativo è stato compiuto soprattutto dalla Cassazione a sezioni unite con la sent. n. 26724/2007, tuttora costituente uno dei punti fermi per una corretta, condivisa e uniforme risoluzione



nomofilattica delle controversie in questa materia da parte dei giudici di merito .

La Suprema Corte ha anzitutto sostenuto che la materia della intermediazione finanziaria è ricca di norme aventi carattere imperativo, e che il criterio per riconoscere tale carattere va ricercato soprattutto nelle finalità della norma: ove siano dettate a tutela della sola posizione del singolo contraente, deve ritenersi che tali norme non abbiano carattere imperativo, invece da riconoscersi ove le norme siano dettate anche a tutela della integrità dei mercati e del loro corretto funzionamento, altrimenti correndosi il rischio di minare alla base uno dei capisaldi della nostra economia, che si fonda anche sul supporto ad essa dato dai piccoli risparmiatori che investono nei titoli emessi da grandi società industriali e commerciali, così da incrementarne il capitale e le possibilità di investimento .

A tal fine la Cassazione distingue anche tra norme di comportamento e norme di validità dei contratti, attribuendo solo a queste ultime l'ipotetico valore di norma imperativa, donde la loro violazione può anche portare alla nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., comma primo .

Al contrario, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di




investimento può solo portare ad una azione risarcitoria, se commessa nella fase che precede la conclusione del contratto ( così da configurare una ipotesi di responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. ), mentre può portare alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento, se posta in essere a contratto concluso e, dunque, nella fase della sua esecuzione .

5) Pertanto, sulla base di tali orientamenti giurisprudenziali va esaminata principalmente la presente fattispecie .

6) Giannocari Giuseppe ha esposto di aver stipulato con la s.p.a. Monte Paschi di Siena vari contratti di investimento per un importo complessivo di euro 84.000,00, ma ne ha poi dedotto la nullità per mancanza della forma scritta prevista dall'art. 23, comma primo, decr. leg. n. 58/98 .

Un tale assunto circa la mancanza di forma scritta è stato solo in parte contestato dalla banca convenuta, la quale ha esibito un contratto quadro di intermedizione finanziaria e tre ordini di acquisto per complessivi euro 58.000,00: i primi due del 27.1.1998 per complessivi euro 50.000,00, non sottoscritti dal Giannocari, ma per i quali il funzionario di banca dà atto di aver ricevuto l'ordine di acquisto per via fono; il terzo del 21.5.1999 per euro



8.000,00, questo si debitamente sottoscritto dal  
Giannocari .

Tale ultimo contratto non è stato formalmente  
disconosciuto dall'attore, donde deve darsene per buona la  
autenticità, validità ed efficacia tra le parti .

Dunque, il problema della mancanza della forma scritta e  
di quali conseguenze giuridiche ad essa attribuire va posto  
per gli ordini per complessivi euro 76.000,00: 50.000,00  
per i quali sarebbero stati impartiti solo in forma orale e  
per via fono; euro 26.000,00 per i quali non risultano  
impartiti ordini in nessuna forma ( il c.t.u., invero, li ha  
ricavati dall'esame degli estratti conto ) .

Per i restanti euro 8.000,00, infine, risulta l'ordine  
regolarmente impartito per iscritto .

7) L'art. 23 del T.U.F. espressamente dispone che i  
contratti relativi alla prestazione dei servizi di  
investimento e accessori siano redatti per iscritto, e che  
nei casi di inosservanza della forma scritta il contratto è  
nullo.

L'esame della norma in oggetto pone vari problemi di  
interpretazione .

Il primo problema è quello di stabilire se la forma scritta  
sia stata richiesta dalla norma ad substantiam, ovvero solo  
ad probationem, solo nel primo caso potendo portare alla



declaratoria di nullità del contratto nella ipotesi di una sua mancanza .

Non sembra controvertibile che la norma ponga una ipotesi di nullità sostanziale, in considerazione del tenore della norma e delle sue finalità, dirette principalmente ad attuare un controllo preventivo della attività di intermediazione, al fine di evitare che la società abilitata ponga in essere forme di investimento su titoli inaffidabili o scarsamente remunerativi .

Il secondo problema è quello di stabilire se la norma in esame si riferisca al solo contratto quadro di investimento o anche ai singoli ordini impartiti dal risparmiatore .

Invero, l'attività di intermediazione della banca è anzitutto regolata dal contratto quadro, con il quale il cliente genericamente affida alla banca il mandato di gestire il suo risparmio, con future operazioni di acquisto di titoli dalla stessa ritenuti più convenienti e allettanti .

Ovviamente, tale primo contratto non può che essere redatto in forma scritta, in quanto è esso che dà vita e regola i rapporti tra le parti .

A parere del Tribunale, poi, anche gli altri ordini, singolarmente dati, devono essere necessariamente impartiti per iscritto .



Conforta un tale convincimento la necessità che il cliente sia costantemente informato sulla attività di investimento posta in essere dalla banca, al fine di controllarne la tipologia e la conformità alle disposizioni in via generica impartite, specie in ordine al grado di rischiosità dei titoli acquistati.

Spesso, poi, il cliente già possiede o acquisisce con il tempo nozioni in tema di investimento, donde può avere interesse ad interloquire con la banca circa le scelte da fare, ed a sollecitarne quelle di un certo tipo .

Non può poi dubitarsi che tali singoli ordini di acquisto costituiscano dei veri e propri contratti .

Invero, il contratto quadro non contiene alcuna indicazione circa le operazioni da farsi, bensì un generico riferimento ad una attività di investimento, che deve essere riempita di volta in volta dalle indicazioni fornite dal cliente o anche solo sollecitate dalla banca .

La Suprema Corte, nella citata sentenza, ricorda che il contratto quadro è assimilabile a quello del mandato .

Le norme del codice civile in tema di mandato stabiliscono che il mandatario deve attenersi alle istruzioni ricevute, e non può eccedere i limiti del mandato ricevuto ( art. 1711 c.c. ); il mandatario, inoltre, non può compiere atti eccedenti la ordinaria



amministrazione senza la previa autorizzazione del mandante ( art. 1708 c.c. ) .

Nella specie, il cliente non ha fornito disposizioni specifiche o particolari istruzioni, limitandosi ad un generico mandato di investimento .

Dunque, i successivi singoli ordini non possono che qualificarsi come autonomi contratti di mandato, con i quali il risparmiatore conferisce uno specifico mandato per ogni singolo investimento da farsi, sia pur in attuazione di un precedente rapporto .

Nè può opinarsi diversamente, specie ove si consideri che ogni singolo ordine può differire enormemente dagli altri, in ragione del momento in cui viene impartito, dell'andamento dei mercati e della economia in generale .

Nè può sostenersi che in tal modo il contratto quadro si svuota di qualsiasi significato, perchè comunque esso fornisce le linee guida, cui l'intermediatore si deve uniformare nell'assolvimento del suo incarico, donde ad esso si deve fare riferimento per valutare le legittimità dell'operato della banca .

Deve dunque concludersi che a tali singoli ordini vada riconosciuta la natura contrattuale, donde anche essi vanno redatti per iscritto a pena di nullità .



Una volta riconosciuta la natura contrattuale di tali ordini e la conseguente necessità della forma scritta ex art. 23 T.U.F., deve necessariamente ritenersi che la inosservanza della forma scritta per tali ordini non costituisca violazione di una norma di comportamento, bensì di validità del contratto, con conseguente declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con una norma imperativa, ed in conformità con il disposto di cui all'art. 1350 c.c., il quale elenca tutti gli atti che a pena di nullità devono stipularsi per iscritto .

Non può poi dubitarsi che la norma che imponga la forma scritta abbia carattere imperativo .

Invero, tale carattere si ricava anzitutto dalla ratio della norma, che è quella di tutelare nella misura massima possibile il risparmiatore, anche a tutela della integrità dei mercati e della fiducia degli investitori .

La necessità della forma scritta, poi, pervade tutta la normativa, essendo imposta in vari punti, come, ad esempio, in tema di comunicazioni delle perdite ex art. 28 regolam. Consob .

Tutto ciò, infine, a conferma del fatto - ove ve ne fosse bisogno - che la finalità della normativa nel suo complesso è quella di vincolare il più possibile l'attività di intermediazione finanziaria, donde una sua




inosservanza - quando trattasi di violazione di norme formali e non comportamentali - non può che essere sanzionata con la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. .

Va da sè, infine, che le conclusioni cui si è pervenuti valgono sia per le ipotesi di mancanza totale di prova scritta circa gli ordini impartiti, sia per le ipotesi in cui gli ordini risultano da una distinta come dati per via fono, in quanto anche qui la mancanza di qualsiasi sottoscrizione da parte dell'investitore vale ad escludere la natura scritta dell'ordine .

Inoltre, la ritenuta natura contrattuale degli ordini ed il carattere sostanziale della forma escludono che la prova degli ordini da parte dell'investitore possa essere fornita a mezzo testimoni o con altri mezzi istruttori, che non siano l'esibizione del documento ( cfr. art 2725 c.c. ) .

8) Dunque, la dichiarata nullità degli ordini di acquisto dei titoli mobiliari, impartiti non nella prescritta forma scritta, consegue direttamente dalla ritenuta natura contrattuale dei singoli ordini, i quali non possono essere assimilati a delle mere istruzioni fornite dal mandante nell'ambito di un incarico ricevuto ben definito .

Inoltre, la natura dell'incarico di investire in titoli - soggetto a continue varianti a seconda dell'andamento dei mercati e, più in generale, della economia - mal si concilia



con una sua applicazione rigida e predeterminata, così da imporre, invece, una continua correlazione con il risparmiatore per determinare le scelte da operare, e così da tradursi in sempre nuovi rapporti negoziali, ognuno dotato di propria autonomia .

Tuttavia - a parere del Collegio - alla declaratoria di nullità può egualmente pervenirsi, anche a voler negare a siffatti ordini la loro natura contrattuale .

La norma che regola la materia è quella dettata dall'art. 30 del regolamento Consob, in base al quale il contratto deve indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini ed istruzioni .

Nella specie, il contratto quadro sottoscritto dalle parti prevede, all'art. 1, che gli ordini siano conferiti di norma per iscritto .

Tuttavia, all'art. 2, il contratto prevede pure che gli ordini vadano necessariamente impartiti per iscritto, quando essi riguardano valori mobiliari di mercati non regolamentati .

Orbene, secondo quanto riferisce il consulente di ufficio alle pagg. 13 e 17 della sua relazione, i titoli emessi dal governo argentino ( cc.dd. bonds ) appartengono al mercato non regolamentato, in quanto privi di una loro quotazione ufficiale, donde il relativo ordine di acquisto andava impartito dal risparmiatore necessariamente per




iscritto: ma di tale adempimento da parte della banca non v'è alcuna traccia in atti ( se non per l'unico ordine di euro 8.000,00 del maggio 1999), pur essendo essa tenuta a fornire la relativa prova ( art. 23 T.U.F., comma sesto ) .

Infine, non sembra contestabile che alle norme che regolano la forma degli ordini da impartire, ove venga richiesta la forma scritta, vada attribuito il valore di norma di validità del contratto e non, invece, meramente comportamentale .

Porta ad un tale convincimento la considerazione che la forma qui richiesta riguarda l'aspetto probabilmente fondamentale del rapporto, ovvero quello che incide in maniera decisiva sul buon esito dell'investimento - e sulle tasche dei risparmiatori, verrebbe da aggiungere - donde è lecito pretendere un rigoroso rispetto delle norme, ditalchè la loro inosservanza non può che incidere sulla stessa validità del contratto .

In conclusione, la domanda dell'attore entro tali limiti non può che essere accolta, atteso che, con la dichiarata nullità dei singoli contratti con i quali sarebbero stati impartiti ordini di investimento alla banca, i relativi versamenti effettuati dal Giannocari appaiono privi di causale ex art. 2033 c.c. .



Ne consegue la condanna della banca alla loro restituzione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo .

9) Va ora esaminata la domanda dell'attore nella parte in cui chiede la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento del contratto di investimento, ove invece l'ordine di acquisto dei titoli mobiliari risulta regolarmente impartito per iscritto, come da documentazione ritualmente esibita dalla banca e non disconosciuta dal sottoscrittore ( cfr. distinta del 21.5.1999 per complessivi euro 8.000,00 ).

Di tutta evidenza, la ricostruzione giuridica della fattispecie fin qui operata non può essere estesa a tale capo della domanda, in presenza questa volta di un ordine scritto di acquisto debitamente sottoscritto e ritualmente acquisito agli atti .

Ne consegue, anzitutto, che per tale capo di domanda non può parlarsi di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, ma al più può prospettarsi una ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, essendo venuta meno la banca ai suoi obblighi di dare esecuzione al contratto con la massima diligenza ed accortezza, che è lecito pretendere da chi esercita



professionalmente e con continuità siffatte attività di intermediazione finanziaria .

Una corretta risposta a tale domanda - a parere del Tribunale - presuppone un breve excursus circa lo stato della giurisprudenza in tema di comportamenti di buona fede in tema di esecuzione contrattuale .

10) L'art. 1175 c.c. dispone che il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza .

Il successivo art. 1176 c.c. dispone, altresì, che nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia .

Fino a qualche anno fa la dottrina e la giurisprudenza di legittimità non avevano mai attribuito a siffatte norme un contenuto immediatamente precettivo, limitandosi a ritenere che esse costituissero delle mere dichiarazioni di intenti, un indirizzo o una guida su cui orientare i comportamenti negoziali delle parti, ma prive ex se di valenza contrattuale e di conseguenze giuridiche nelle ipotesi di una loro inosservanza .

Negli ultimi anni, invece, è dato riscontrare negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità una decisa e chiara inversione di tendenza, volta ad attribuire a tali norme un contenuto immediatamente precettivo .



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'L' followed by a smaller 'n'.

A partire da Cassazione n. 12310/99 - pur non escludendosi qualche pronunzia precedente, sia pur sporadica - si è sostenuto in giurisprudenza che il principio di correttezza e buona fede richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo a quello del creditore .

La giurisprudenza successiva - probabilmente non a caso, spesso in materia di rapporti bancari, dati i differenti rapporti di forza tra le parti - si è spinta oltre, sostenendo che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna parte del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, così da costituire un dovere giuridico autonomo, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare, ex se, l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato ( cfr. Cass. nn. 2855/2005; 18947/2005; 23273/2006 ).

Ove ve ne fosse bisogno, e come già rilevato in precedenza, questi obblighi di correttezza e buona fede sono stati ulteriormente rafforzati in subiecta materia dai criteri generali fissati dal T.U.F. e dal collegato



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

A second handwritten signature in black ink, appearing as a more fluid and cursive script than the one above.


regolamento Consob, i quali espressamente richiamano i soggetti abilitati alla intermediazione finanziaria ai loro doveri di diligenza, correttezza e trasparenza .

Un tale richiamo così forte e tempestivo non appare casuale, e rafforza il convincimento della sua portata immediatamente precettiva e della particolare attenzione cui sono tenuti gli intermediari finanziari, quando approcciano siffatte tematiche .

Dunque, anche alla luce di tali tematiche, oltre che delle norme in tema di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, va esaminata la fattispecie all'esame del Tribunale .

11) Si è già rilevato che l'ordine sottoscritto dal Giannocari per euro 8,000,00, come da distinta esibita, risulta impartito in data 21.5.1999 .

Il consulente tecnico di ufficio, dr. Remo Roscigno, con relazione certamente esaustiva e condivisibile, ha ripercorso tutte le varie fasi della vita economica della Argentina, ha spiegato i motivi che hanno indotto gli organi governativi ad emettere i bonds a sostegno dello sviluppo economico, ed ha indicato il periodo in cui l'intero sistema economico è andato in crisi, determinando una crisi irreversibile che ha portato ad una completa svalutazione dei titoli emessi .





L'ausiliare ha poi chiarito che la fase di recessione economica e finanziaria che ha colpito il paese sudamericano può essere collocata tra il terzo ed il quarto trimestre del 1998, tanto che già da quel periodo gli investitori esteri avevano cominciato a perdere la loro fiducia ed a far diminuire sensibilmente l'afflusso di capitali stranieri .

Riferisce, infine, il consulente di ufficio che nell'anno 1999 il prodotto interno lordo ( c.d. p.i.l. ) era diminuito del 3,4,%, e che lo stato argentino nello stesso anno si era fortemente indebitato soprattutto nei confronti degli investitori stranieri .

Dunque, a fronte di tali incontrovertibili risultanze macroeconomiche il comportamento negoziale tenuto dalla banca appare fin troppo facilmente censurabile, nonchè palesemente contrario ai suoi doveri di buona fede e di riguardo all'interesse della sua controparte contrattuale .

Quando è stato impartito l'ordine di acquisto da parte del Giannocari dei titoli argentini la situazione economica e finanziaria di quel paese era già ampiamente compromessa .

Trattasi poi di una situazione economica che non riguarda una sconosciuta società estera ( di cui pure è possibile




risalire alla sua " salute economica " dall'esame dei bilanci ), ma di uno stato straniero tra i più importanti del Sudamerica, ed in grandi rapporti economici e sociali con l'Italia per via della grande emigrazione verso quel paese degli italiani, specie nell'immediato dopoguerra .

Ritenere che la banca non fosse a conoscenza di una siffatta disastrosa situazione economica è praticamente impossibile, specie ove si consideri la indubbia professionalità degli operatori di una delle più grandi banche italiane .

Di certo, non si vuole qui sostenere che la banca abbia tenuto un comportamento " malizioso " nei confronti dei propri clienti investitori, ma certamente era lecito pretendere maggiore attenzione, visto che i dati macroeconomici di quel paese erano ben facilmente acquisibili .

Il cliente che ha affidato alla banca i suoi risparmi aveva tutto il diritto di pretendere dai suoi funzionari maggiore attenzione nello svolgimento della loro attività di intermediazione, e che i suoi soldi non venissero investiti in titoli di uno stato molto prossimo alla dichiarazione di insolvenza ( peraltro, non è neanche la prima volta che uno stato sudamericano si trova in queste condizioni ) .



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

A second handwritten signature in black ink, also in a cursive style.

Altrimenti non avrebbe senso che il risparmiatore si affidi ad investitori di professione, se essi non mettono nella loro attività la dovuta attenzione, conoscenza ed esperienza .

Sotto questo aspetto, pertanto, il Tribunale non " fa fatica " a ritenere che la banca sia stata gravemente inadempiente nell'assolvimento del mandato affidatole dal risparmiatore, di gestire il suo risparmio con la dovuta professionalità, la quale era lecito attendersi da funzionari a ciò preposti ed altamente qualificati .

Ancor meno " faticoso " risulta ritenere che la banca non abbia avuto un comportamento improntato a criteri di buona fede e di riguardo all'altrui interesse, i quali, alla luce della giurisprudenza sopra citata, ben possono condurre ad una pronunzia di condanna nei confronti della banca, in termini di controvalore dei risparmi poco idoneamente investiti .

12) In conclusione, la domanda proposta da Giannocari Giuseppe può essere in toto accolta .

In particolare, va accolta la domanda di nullità per contrasto con norma imperativa, ove gli ordini non sono stati impartiti per iscritto, sia ove non risulti alcuna prova, sia ove risulti una distinta attestante che l'ordine sarebbe




stato impartito per via fono, ma senza alcuna sottoscrizione da parte del risparmiatore .

Ove invece risulta che l'ordine è stato dato per iscritto ( per l'importo di euro 8.000,00 del maggio 1999 ), va accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della banca, " rea " di avere male assolto il suo mandato, per aver investito i risparmi affidatigli dal Giannocari in titoli palesemente inaffidabili, per il conclamato incipiente stato di insolvenza in cui versava lo stato argentino al momento del loro acquisto, dato questo facilmente acquisibile anche attraverso comuni mezzi di informazione non necessariamente specializzata .

Peraltro, non è stato neanche dedotto che i titoli in quel periodo avevano un prezzo particolarmente vantaggioso ( e per questo erano stati acquistati ), e che era lecito attendersi un loro rialzo, contando nel mutamento nelle condizioni macroeconomiche del paese sudamericano .

Va da sè, infine, che l'accoglimento della domanda per le motivazioni da ultimo esposte, circa gli ordini impartiti per iscritto, vale anche per gli ordini non dati nella dovuta forma scritta .

Si vuole qui precisare che, per gli ordini non impartiti per iscritto, la domanda proposta dal Giannocari appare accoglibile sia sotto il profilo della mancanza della prova



scritta richiesta ad substantiam, che sotto quello del grave inadempimento imputabile alla banca, valendo anche qui le stesse motivazioni circa la mancata diligenza e accortezza dimostrate dall'istituto di credito, nel consigliare l'investimento senza assumere le dovute informazioni circa lo stato di salute economica della Argentina .

Infine, vale la pena di precisare che l'accoglimento della domanda, sotto entrambi i profili, prescinde da qualsiasi valutazione circa la partecipazione volitiva del Giannocari alle scelte di investimento operate dalla banca e, dunque, anche se in ipotesi fosse stata dimostrata la piena determinazione del Giannocari all'acquisto dei bonds argentini .

Invero, trattandosi di forma vincolata ed imposta dalla normativa, la banca, in ossequio al principio di trasparenza, aveva comunque l'obbligo di documentare per iscritto l'assenso del risparmiatore all'investimento, al fine del perfezionamento della fattispecie negoziale e legale .

Forse, più che un obbligo, la banca aveva tutto l'interesse a documentare per iscritto l'assenso del risparmiatore a quel tipo di investimento, perchè ciò, nella concorrenza di altre circostanze, poteva anche servire a dimostrare la



buona fede della banca e la sua immunità da qualsiasi forma di responsabilità .

13) Da ultimo, va esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla banca .

Con essa la banca chiede, in via gradata, la restituzione dei titoli acquistati per conto del Giannocari, comprensivi degli interessi medio tempore incassati, oltre gli ulteriori interessi fino al soddisfo .

Anche tale domanda sembra al Collegio accoglibile.

Invero, la dichiarata nullità dei contratti stipulati tra le parti rende il possesso dei titoli da parte del Giannocari privo di qualsiasi causale, in quanto la declaratoria di nullità fa sì che il negozio non produca alcun effetto giuridico, donde chi ha eseguito la prestazione ha diritto a ripeterla secondo le regole dell'indebito ( art. 2033 c.c. ) .

Il Giannocari va pertanto condannato alla restituzione dei titoli acquistati per suo conto dalla banca, oltre gli interessi incassati medio tempore, ed oltre quelli prodottisi dalla domanda giudiziale ( art. 1283 c.c. ) .

14) Le spese giudiziali, infine, vanno senz'altro poste a carico della banca convenuta, del tutto perdente nella domanda principale proposta dal Giannocari, se pur in minima parte vittoriosa in ordine alla domanda



riconvenzionale; la relativa liquidazione è contenuta nel dispositivo che segue .

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda proposta da Giannocari Giuseppe con atto di citazione notificato in data 15.7.2005, e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla s.p.a. Monte Paschi di Siena di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ogni contraria istanza reietta, così provvede :

- 1) accoglie la domanda principale proposta da Giannocari Giuseppe e, per l'effetto, dichiara la nullità per mancanza della dovuta forma scritta dei contratti con i quali la s.p.a. Monte Paschi di Siena ha disposto l'acquisto per conto dell'attore dei titoli argentini cc.dd. bonds, ad eccezione dell'ordine impartito per iscritto in data 21.5.99 ;
- 2) accoglie la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca convenuta, relativamente all'ordine impartito per iscritto in data 21.5.1999 ;
- 3) per l'effetto condanna la s.p.a. Monte Paschi di Siena al pagamento in favore di Giannocari Giuseppe





dell'importo complessivo pari ad euro 84.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

4) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla s.p.a. Monte Paschi di Siena e, per l'effetto, condanna Giannocari Giuseppe alla restituzione in favore della banca di tutti i titoli acquistati per suo conto, maggiorati degli interessi percepiti ed oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

5) condanna la convenuta al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in complessivi euro 3.970,00, di cui 3.450.00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.a.p. ed il 12,50 % per spese generali ;

6) pone a definitivo carico della banca le spese della consulenza tecnica di ufficio, secondo la liquidazione già operata in istruttoria .

Così deciso in Salerno in data 14.4.2009.

IL GIUDICE ESTENSORE

*Roberto Picciardi*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*



TRIBUNALE DI SALERNO  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
Deposito in Cancelleria il  
20 APR 2009



IL FUNZIONARIO  
IL CANCELLIERE

*Elisabetta Gambardella*



dell'importo complessivo pari ad euro 84.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

4) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla s.p.a. Monte Paschi di Siena e, per l'effetto, condanna Giannocari Giuseppe alla restituzione in favore della banca di tutti i titoli acquistati per suo conto, maggiorati degli interessi percepiti ed oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

5) condanna la convenuta al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in complessivi euro 3.970,00, di cui 3.450.00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.a.p. ed il 12,50 % per spese generali ;

6) pone a definitivo carico della banca le spese della consulenza tecnica di ufficio, secondo la liquidazione già operata in istruttoria .


Così deciso in Salerno in data 14.4.2009 .

IL GIUDICE ESTENSORE


*Roberto Picciardi*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*



TRIBUNALE DI SALERNO  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
Depositate in Cancelleria il  
20 APR 2009



IL CANCELLIERE  
*Eleonora Gambardella*